



## 1– CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, FORNITURA E INSTALLAZIONE

### 1) PREMESSA

Le seguenti Condizioni Generali di Vendita si applicano ad ogni offerta, ordine, conferma d'ordine, contratto e ogni altro accordo o patto stipulato con i Clienti per la fornitura di prodotti e/o di servizi appartenenti a **SKIDATA s.r.l.** con sede legale a Bolzano, via J. Ressel n. 2F, - P. IVA 01220250219 -, salvo deroghe particolari scritte.

### 2) DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, le seguenti espressioni, sia al singolare che al plurale, avranno il significato di seguito indicato:

**a) “Fornitore”:** SKIDATA srl con sede legale a Bolzano in via J. Ressel n. 2F, Tel: 0471 501881; Fax: 0471 501782; e sede amministrativa e direzionale a Casalecchio di Reno in via del Lavoro n. 47, Tel: 051 4117171; e-mail: [amministrazione@skidata.com](mailto:amministrazione@skidata.com); [amministrazione@skidata-pec.it](mailto:amministrazione@skidata-pec.it); C.F. e P. IVA 01220250219;

**b) “Cliente”:** L'acquirente che utilizza direttamente qualsiasi bene o servizio offerto dal Fornitore;

**c) “Contratto”:** l'accordo tra il Fornitore ed il Cliente comprensivo di tutte le condizioni generali qui di seguito stabilite e pubblicate, le specifiche clausole oggetto di accordo tra le stesse parti, gli allegati e, per quanto non specificamente indicato, le altre norme italiane applicabili. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le Condizioni Generali di Contratto. Tali modifiche hanno efficacia a far data dal giorno della loro pubblicazione. Ai contratti conclusi prima della pubblicazione delle modifiche vengono applicate le condizioni generali vigenti al momento della conclusione del contratto.

Il contratto si intenderà concluso al momento del ricevimento da parte del Cliente della conferma d'ordine scritta della Società;

Per quanto riguarda i servizi di riparazione componenti il contratto si intenderà concluso al ricevimento da parte del Fornitore del materiale da riparare.

Per quanto riguarda gli interventi tecnici il contratto si intenderà concluso all'atto della conferma della data dell'intervento tecnico.

**d) “Sistema di automazione”** soluzione hard e software realizzato da SKIDATA per la biglietteria ed il controllo accessi;

**e) “Software base”** sistema operativo minimo ed i programmi necessari alla gestione del sistema di automazione SKIDATA;

**f) “Prodotti”:** singoli beni componenti il sistema per controllo accessi SKIDATA, eventuali aggiornamenti e servizi offerti dal Fornitore, le cui caratteristiche sono specificate nel materiale informativo messo a disposizione dallo stesso in forma cartacea e/o digitale tramite pubblicazione sulle pagine internet loro dedicate sul sito web [www.skidata.it](http://www.skidata.it)

**g) “Proposta di Contratto”:** offerta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di fornitura dei Prodotti SKIDATA; Per quanto riguarda servizi di riparazione componenti e interventi tecnici fanno fede i listini di riferimento riparazione e assistenza tecnica trasmessi all'atto di presa in carico da parte del Fornitore della richiesta del Cliente.

**h) “Accettazione”:** documento con il quale il Cliente accetta la proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura dei prodotti SKIDATA. Per quanto riguarda i servizi di riparazione componenti l'accettazione si intenderà avvenuta al ricevimento da parte del Fornitore del materiale da riparare. Per quanto riguarda gli interventi tecnici l'accettazione si intenderà avvenuta all'atto della conferma della data dell'intervento tecnico.

### 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura, consegna, installazione, avviamento, formazione in loco e fornitura della documentazione di un *sistema di automazione SKIDATA, comprensivo di hardware, e software* così come indicato nella Proposta di Contratto che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli Allegati ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l'Allegato A (Offerta tecnico-economica), l'Allegato B (Estratto normativa contenente esempi per soluzioni car access) e l'Allegato C (Manuale di uso e manutenzione).

Per quanto riguarda i servizi di assistenza postvendita l'oggetto del contratto è la fornitura di ricambi, riparazione componenti e interventi di supporto tecnico.

### 4) CONDIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli Allegati.

Le offerte, le conferme d'ordine, le consegne e le prestazioni avvengono esclusivamente nel quadro delle presenti Condizioni. Modifiche e integrazioni da parte del Cliente o altre condizioni da questi applicate e in contrasto con le presenti, sono valide solo se espressamente



e singolarmente confermate per iscritto dal Fornitore. Con il conferimento dell'ordine, e comunque al più tardi con il ricevimento della merce, si considerano accettate da parte del compratore le Condizioni Generali di Vendita.

#### **5) OFFERTA E STIPULA DEL CONTRATTO**

Le offerte del Fornitore si intendono senza impegno. Gli incarichi richiesti per iscritto, verbalmente o telefonicamente dal Cliente diventano vincolanti nei confronti del Fornitore solo in seguito alla conferma d'ordine scritta da parte di quest'ultimo. In caso di ordinazioni eseguite a fronte della documentazione del Fornitore nella relativa versione più aggiornata, ad esempio cataloghi, listini prezzi o prospetti, è necessario tenere in considerazione che, salvo quanto diversamente ed esplicitamente concordato e salvo diciture specifiche nella documentazione stessa, le indicazioni ivi contenute (soprattutto per quanto riguarda i dati tecnici) non sono vincolanti. Inoltre le indicazioni contenute nella documentazione, ad esempio nei cataloghi o nei prospetti, sono da intendersi come un invito alla richiesta di un'offerta. Un vincolo contrattuale da parte del Fornitore necessita di una conferma d'ordine scritta, in cui siano altresì definiti gli estremi dell'obbligo contrattuale. Qualora nella conferma d'ordine siano riportati dati che non corrispondono all'offerta in possesso del Cliente e, in tal caso, qualora questi ritenga che il contratto non debba essere stipulato a tali condizioni differenti, egli dovrà darne immediata comunicazione. Integrazioni, modifiche e accordi accessori eseguiti in un secondo momento necessitano della forma scritta. Qualora la solvibilità o la situazione patrimoniale del Cliente subisca, in seguito alla stipula del contratto, variazioni significative tali da mettere a rischio il diritto al corrispettivo del Fornitore, sarà facoltà da parte del Fornitore rifiutare l'adempimento del contratto fino a quando il Cliente non avrà saldato il corrispettivo o fornito le relative garanzie. Qualora il Cliente non sia nelle condizioni di fornire le garanzie richieste entro un termine adeguato, sarà diritto del Fornitore recedere dal contratto.

#### **6) PREZZI E CONSEGNA**

I prezzi del Fornitore sono espressi in euro (€). I prezzi indicati dovranno intendersi al netto di IVA e di ogni altra imposta o tassa gravanti per legge sul Cliente e, salvo diverso accordo tra le Parti, includeranno trasporto (in caso di riparazione componenti solo per il reso), imballaggio e installazione dei prodotti forniti (ad esclusione di ricambi e riparazioni). Il Fornitore si riserva di variare i prezzi esposti in eventuali listini senza preavviso alla clientela.

#### **7) CONSEGNE, TEMPI DI CONSEGNA E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

I termini di consegna e le scadenze concordati alla stipula del contratto devono essere riportati per iscritto. Lo stesso vale per gli accordi e le modifiche successive. Il rispetto di un termine di consegna presuppone il puntuale e corretto ricevimento da parte del Fornitore di tutta la documentazione, dei pezzi richiesti e delle indicazioni che devono essere fornite dal Cliente richiedente. Qualora questi presupposti non siano rispettati, ciò si tradurrà in un corrispondente prolungamento del termine di consegna. I termini di consegna, riportati sulla conferma d'ordine sono ordinatori e non devono intendersi come tassativi, costituendo tempi approssimativi di esecuzione della relativa fornitura in quanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei fabbricanti, sia da eventi di forza maggiore. In nessun caso potranno essere imputati danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna a carico del Fornitore il quale si riserva di differire o posticipare, in tal caso, i termini di consegna dei beni o servizi forniti. Le irregolarità nella consegna o nel servizio causate da eventi di forza maggiore intervenuti dopo la stipula del contratto e divenuti di conoscenza del Fornitore in assenza di colpa sempre in seguito alla stipula del contratto (p. es. anomalie di funzionamento impreviste, scioperi, serrate, difficoltà inevitabili nel reperimento dei materiali, calamità naturali, caso fortuito e simili) non possono essere ritenute di responsabilità del Fornitore. Qualora l'ostacolo alla consegna sia di natura transitoria, ciò provocherà un corrispondente prolungamento del termine di consegna o un differimento della data di esecuzione della prestazione. Al contrario, qualora l'evento di forza maggiore abbia come conseguenza un'incapacità permanente, sarà diritto del Fornitore recedere dal contratto, completamente o in parte, per quanto riguarda le prestazioni ancora non erogate. In caso di ordini di consegna il cui adempimento è suddiviso in più consegne parziali, eventuali irregolarità di consegna subite da una consegna parziale non potranno dare origine ad alcuna rivendicazione circa le altre consegne parziali dello stesso ordine, a meno che il Cliente sia in grado di dimostrare che il parziale adempimento del contratto sia per lui privo di rilevanza. Lo stesso vale qualora la consegna parziale abbia un'importanza trascurabile rispetto alla consegna totale. Eventuali richieste di modifica da parte del Cliente espresse in seguito all'emissione della conferma d'ordine da parte del Fornitore non potranno essere prese in considerazione. L'esecuzione di consegne parziali e prestazioni parziali, in misura ragionevole, costituisce un diritto del Fornitore.

La fornitura avverrà in modalità porto assegnato salvo diverse disposizioni pattuite nell'Allegato A, pericolo ed utilità dei prodotti si trasferiscono al Cliente al momento della effettiva consegna presso il luogo di consegna concordato.

#### **8) LICENZA SUI PROGRAMMI SOFTWARE**

Per i programmi (software e/o know-how) facenti parte della fornitura, il Cliente acquisisce un semplice diritto di utilizzo, nei termini previsti dalla licenza d'uso, non esclusivo e non trasferibile in luogo diverso da quello concordato di installazione, fatta salva l'autorizzazione scritta da parte del Fornitore. Per alcuni programmi software la licenza d'uso è a canone annuale come specificato nell'allegato A Offerta tecnico economica e nelle condizioni speciali di vendita.

Tutti gli altri diritti relativi ai programmi (software e/o know-how) e, in particolare, il diritto d'autore, competono in via esclusiva al Fornitore e ai suoi aventi causa.

Il Cliente si impegna ad astenersi da qualsivoglia modifica, riproduzione in copia, decodifica, decompilazione dei programmi concessi in licenza e della corrispettiva documentazione nonché all'installazione degli stessi su altri computer. Il Cliente è comunque autorizzato ad approntare una copia del programma per motivi di sicurezza.

Per quanto riguarda le licenze relative agli eventuali programmi di terzi, compresi nella fornitura, il Cliente accetta espressamente le condizioni di licenza, di garanzia e di utilizzo poste dai terzi stessi, con il limite di garanzia indicato al successivo art. 13.



Se tra i prodotti oggetto del presente accordo sono compresi anche programmi per la codifica e la lettura di supporti dati RFID SKIDATA (per esempio KeyCard eccetera), l'acquirente dichiara la propria disponibilità ad accettare anche i supporti dati di proprietà degli utenti alle condizioni poste dai gestori degli impianti.

Se la fornitura comprende prodotti rientranti nella sfera del diritto di protezione che dischiudono al Cliente i relativi spazi pubblicitari, come ad esempio i terminali d'accesso e/o display grafici e/o messaggi impostabili audio, la stessa si impegna a non applicare su tali spazi pubblicità di prodotti e/o di marche e/o di ditte che siano in concorrenza con la Fornitrice.

#### **9) DIRITTO DI IMMAGINE E SERVIZI HOSTING**

Il Cliente autorizza esplicitamente la Fornitrice ad utilizzare, a titolo gratuito, foto, video e immagini della installazione fornita per le proprie attività aziendali di marketing pubblicitario (opuscoli, offerte, presentazioni video, depliant, internet, sia in formato elettronico che di stampa).

Il Cliente accetta espressamente gli ulteriori termini e le condizioni stabiliti dalla Fornitrice per l'utilizzo del servizio denominato "Hosting SKIDATA" a meno di diverse condizioni stabilite ed accettate per iscritto con SKIDATA. In particolare il Cliente accorda esplicitamente alla Fornitrice il diritto di applicare tali termini e condizioni anche contro la stessa.

Il cliente acconsente all'installazione del software in hosting "Installed Base Service". Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento in forma scritta. Tale servizio permette di processare esclusivamente i seguenti dati: topologia, versione di hardware e software, numero delle periferiche, stato del software, data di installazione, numeri seriali.

#### **10) ADDESTRAMENTO**

Il Fornitore provvederà ad addestrare il personale del Cliente all'uso e alla manutenzione ordinaria dei prodotti forniti trattando gli argomenti previsti nel "manuale di uso e manutenzione" e secondo le modalità e i termini che verranno concordati separatamente con il Cliente stesso.

#### **11) MONTAGGIO, MESSA IN FUNZIONE DEL SISTEMA ED ASSISTENZA**

Il Cliente si impegna all'esecuzione, entro il termine di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima del termine concordato per l'inizio dei lavori da parte del Fornitore, dei seguenti lavori preliminari necessari alla messa in funzione del sistema in conformità alle specifiche esigenze consegnate dal Fornitore:

- lavori di fondamentazione, fornitura e posa dei tubi in pvc per passaggio cavi, fornitura, stesura e test dei cavi elettrici e dati, sulla base degli schemi messi a disposizione dalla fornitrice;
- fornitura di un quadro elettrico generale, secondo normativa, e allacciamento alla tensione;
- fornitura dei mezzi per la movimentazione nell'area del cantiere;
- fornitura di ponteggi speciali;
- messa a disposizione di un locale coperto, munito di serratura, per il deposito del materiale e dell'attrezzatura da cantiere munito di serratura;
- fornitura di energia elettrica per utensili e acqua potabile;
- messa a disposizione di una linea telefonica diretta e/o di una linea per trasmissione dati
- messa a disposizione di un locale, munito di serratura, per lo stoccaggio dei materiali;

resta inteso che il Fornitore inizierà i propri lavori solamente quando il Cliente avrà regolarmente adempiuto a quanto suindicato e che eventuali ritardi faranno prorogare proporzionalmente i termini concessi alla fornitrice.

Il Fornitore si impegna, salvo diversamente concordato tra le parti nelle condizioni speciali di vendita allegato A Offerta tecnico economica, al montaggio del sistema e, in particolare:

- al trasporto delle apparecchiature dal locale magazzino al punto di fissaggio tramite i mezzi di movimentazione messi a disposizione dall'acquirente;
- al fissaggio delle apparecchiature a terra od a muro;
- al cablaggio delle apparecchiature;
- alla messa in funzione del sistema.

La messa in funzione del sistema verrà eseguita in affiancamento con il responsabile nominato dal Cliente e ciò sarà da considerarsi come fase finale dell'addestramento;

La messa in funzione del sistema come regolata dal presente articolo, vale quale consegna e accettazione della fornitura.

Ai fini dell'adozione di misure di controllo dei rischi interferenziali durante l'intervento di assistenza tecnica da parte di personale SKIDATA, si specifica che l'attività non prevede l'introduzione di rischi specifici per terzi. Rimane in capo al Cliente l'adozione preventiva di tutte le misure necessarie (segnaletica, barriere, ecc.) affinché sia esclusa la possibilità che un veicolo o personale estraneo all'intervento acceda in prossimità dell'attrezzatura oggetto di intervento. Il Cliente dovrà inoltre mettere a disposizione l'attrezzatura necessaria per poter accedere alle parti dell'attrezzature in altezza e specificare nella richiesta di intervento se lo stesso necessita che il personale SKIDATA acceda oltre i 2 metri di altezza rispetto ad un piano stabile senza parapetti e che definisca all'interno del DUVRI (in questo caso necessario e a carico del cliente) le misure di controllo necessarie (noleggio Piattaforma elevabile, montaggio trabattello,



uso di scale portatili) ed i relativi costi della sicurezza in modo che SKIDATA possa intervenire con il personale qualificato, addestrato e idoneo a questo tipo di intervento.

## 12) NORMATIVA MACCHINARI E SMALTIMENTO

Per i contratti appartenenti alla gestione parcheggi il Fornitore conferma che la colonna barriera, facente parte della fornitura, è stata realizzata secondo le normative europee in materia di seguito elencate (allegato B):

- Macchine 89/392/EWG, 91/368/EWG 93/44/EWG;
- Elettromagnetico 89/336/EWG, 93/31/EWG;
- Alimentazione 73/23/EWG;
- Sicurezza EN292-1, EN292-2, EN294;
- Sicurezza Industriale e Elettromagnetismo EN50081-1, EN50082-1, EN50011, EN60204-1.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la predetta normativa prevede degli obblighi sia per il Fornitore / Costruttore che per il Cliente / Gestore (società o ente che acquista i macchinari) e che le responsabilità del primo sono limitate agli aspetti costruttivi e di installazione della colonna barriera mentre il Cliente deve provvedere a tutti gli aspetti necessari alla tutela dell'incolumità fisica dell'utenza e del proprio personale.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma e non solo limitatamente alla colonna barriera, il Fornitore consegna al Cliente il "manuale di uso e manutenzione delle apparecchiature" (allegato C) e lo stesso si impegna a prenderne visione ed a consegnarlo al responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e/o alla società di gestione degli impianti. Le precauzioni, avvertenze e le misure di sicurezza contenute in tale manuale devono essere applicate sotto l'esclusiva responsabilità del Cliente e/o dell'eventuale gestore.

Il Cliente dichiara di avere ricevuto dal Fornitore, in conformità all'art. 13 del decreto ROHS, adeguate informazioni concernenti:

- a) l'obbligo di non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche (indicati nel seguito come "RAEE") come rifiuti urbani e di effettuare, per detti prodotti, una raccolta separata;
- b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al Fornitore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
- c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
- d) il significato del simbolo riportato sull'apparecchio e conforme all'allegato 4 del decreto ROHS;
- e) le sanzioni previste nel caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

## 13) GARANZIE

Eventuali reclami per vizi o difetti anche se derivanti da operazioni di imballaggio dei beni spediti devono essere immediatamente notificati per iscritto dal Cliente, insieme a un'accurata descrizione secondo le seguenti tempistiche: entro al massimo 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti, per i vizi riconoscibili ed entro al massimo 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio per i vizi occulti, sotto pena di decadenza; in mancanza di denuncia entro detto termine la fornitura si intenderà accettata come esente da vizi o da difetti.

In ogni caso, salvo diversamente concordato tra le parti nelle condizioni speciali di vendita allegato A offerta tecnico economica, la garanzia per i vizi prestata dal Fornitore avrà una validità massima di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna.

In caso di riparazione componenti e/o interventi tecnici la garanzia è di 3 (tre) mesi dalla consegna o dall'erogazione del servizio.

Una volta scaduti i termini di reclamo il diritto alla garanzia non potrà più essere esercitato.

Differenze o variazioni minime e/o trascurabili rispetto ai dati forniti nei cataloghi o rispetto ai prodotti consegnati in precedenza non possono essere considerate dei vizi. Le indicazioni fornite su cataloghi, prospetti e listini prezzi in merito all'oggetto della consegna o della prestazione costituiscono esclusivamente descrizioni, caratterizzazioni e valori orientativi.

In caso di reclamo tempestivo e fondato, l'obbligo alla garanzia sarà limitato, a scelta del Fornitore, al miglioramento dell'oggetto o alla consegna di un oggetto sostitutivo. In caso di sostituzione i prodotti sostituiti resteranno di proprietà del Fornitore. In caso di miglioramento sia in caso di nuova consegna, verranno sostituiti soltanto i pezzi che presentano un difetto nel materiale o nella lavorazione eseguita. Qualora il miglioramento successivo o la nuova consegna non abbiano buon esito, il Cliente potrà richiedere soltanto, a propria scelta, o uno sconto sul corrispettivo o, l'annullamento del contratto. Per quanto riguarda i diritti al risarcimento dei danni del Cliente valgono le disposizioni del paragrafo 14. Il Cliente ha diritto a richiedere il risarcimento di eventuali danni conseguenti a vizi dell'oggetto solo nel caso di assenza di caratteristiche espressamente garantite e solo qualora il rischio di un danno conseguente a vizi dell'oggetto sarebbe stato escluso se la caratteristica garantita fosse stata presente.

In relazione a tutti i prodotti software e a quelli hardware adattati o personalizzati su richiesta del Cliente, il Fornitore garantisce esclusivamente la conformità degli stessi alle specifiche tecniche concordate con il Cliente al momento della stipulazione del Contratto e l'esistenza delle caratteristiche tecniche indicate nella documentazione e nel manuale d'uso predisposti dalla Fornitrice. Deve ritenersi espressamente esclusa ogni altra garanzia. In particolare, in relazione ai software, la Fornitrice non garantisce che gli stessi siano privi di difetti e che funzionino ininterrottamente e perfettamente in ogni loro applicazione.



La Fornitrice non risponde di applicazione software dalla stessa non concesse in licenza e/o comunque installate da terzi. Previamente alla installazione dei software forniti dal Fornitore, è esclusivo onere del Cliente provvedere al salvataggio dei dati e delle informazioni esistenti nei propri sistemi computerizzati. In ogni caso il Fornitore non è responsabile per eventuali perdite di dati e per i relativi danni.

La garanzia non opera se il prodotto non è stato utilizzato correttamente e con la dovuta competenza e cioè nel rispetto della sua destinazione d'uso, di quanto previsto nella documentazione tecnica del necessario aggiornamento, e della necessaria manutenzione periodica. Sono parimenti esclusi dalla garanzia i malfunzionamenti e/o i difetti conseguenti ad irregolarità nella fornitura di energia o nell'esercizio della rete elettrica.

Non si provvederà alla riparazione o sostituzione dei beni qualora questi presentino difetti, alterazioni, manomissioni, rotture o vizi imputabili al non corretto uso del bene medesimo, a riparazioni non autorizzate dal Fornitore, ad imperizia, negligenza, imprudenza del Cliente.

#### **14) RESPONSABILITA'**

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, il Fornitore assicura la regolarità dell'esecuzione del presente accordo, ma resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti, sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante, subiti dal Cliente e/o da terzi, salvo il caso di eventi a lui imputabili per dolo o colpa grave.

Il Cliente è esclusivamente responsabile di qualsiasi danno cagionato a terzi in dipendenza dell'utilizzazione dei prodotti forniti dal Fornitore ed attesta di avere idonea polizza assicurativa con adeguati massimali.

Parimenti il Fornitore non sarà responsabile per la mancata funzionalità dei prodotti oggetto del presente accordo, originatasi per cause non dipendenti dalla sua volontà e, conseguentemente, non sarà tenuta ad alcun risarcimento.

In ogni caso, il Fornitore non sarà responsabile del risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare al Cliente e/o a terzi in conseguenza di cause di forza maggiore quali uso improprio, calamità naturali, furto, incendio, infiltrazioni d'acqua, danneggiamenti da scasso, atti vandalici, di atti e/o omissioni dell'acquirente, di suoi dipendenti o collaboratori del cui operato si avvalga, nonché degli utilizzatori degli impianti.

Il Fornitore provvederà al recupero dei dati del Cliente eventualmente persi solo a condizione che lo stesso possa dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati e purché si tratti di dati ricostruibili sulla base di supporti predisposti per la lettura elettronica. In ogni caso, il Fornitore non risponderà per supporti dati difettosi. Le parti si accorderanno di volta in volta sulle spese per la ricostruzione dei rispettivi dati di sistema.

Il Fornitore non risponderà per danni conseguenti alla consulenza e/o collaborazione prestata nell'ambito della realizzazione del progetto.

Il Cliente dovrà vagliare e scegliere, sotto la propria diretta responsabilità, i prodotti e le prestazioni di altri costruttori che egli acquisterà a completamento delle forniture e delle prestazioni del Fornitore, la quale declina ogni responsabilità in ordine all'idoneità tecnica di tali prodotti e ai difetti e/o danni conseguenti al loro utilizzo.

#### **15) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI**

Il Fornitore non risponde dei danni di qualsiasi natura non prevedibili al momento della stipula del contratto provocati dalla mancata consegna, o dalla consegna ritardata, o dalla violazione di altri obblighi del contratto, né per la violazione di diritti al momento della stipula del contratto, né per danni da uso non autorizzato.

Questa disposizione non si applica in presenza di dolo o grave negligenza a carico del Fornitore, in caso di incapacità iniziale alla fornitura della prestazione, in caso di violazione di un obbligo essenziale per l'adempimento delle finalità del contratto, o in caso di violazione di un obbligo di categoria cui è sottoposta l'azienda per la prevenzione di vizi di costruzione, fabbricazione o uso.

#### **16) RISERVA DI PROPRIETA'**

La merce rimane di proprietà del Fornitore fino al saldo o, in caso di pagamento con cambiale o assegno, fino al momento dell'incasso dell'intero pagamento pattuito nel contratto. Il Cliente si obbliga a custodire i beni di proprietà del Fornitore a titolo gratuito con la diligenza del buon commerciante e a proteggerla da deterioramento, diminuzione del valore o perdita, anche nei confronti dei suoi committenti/compratori/richiedenti.

La costituzione in pegno e il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia della merce soggetta a riserva costituiscono pratiche non consentite. In caso di accesso di terzi alla merce soggetta a riserva, il Cliente deve informare tali terzi del diritto di proprietà del Fornitore, dandone immediata notifica del fatto. Costi e danni sono a carico del Cliente. In caso di comportamenti in violazione del contratto da parte del Cliente con conseguenze non irrilevanti per il valore della merce in qualità di oggetto di garanzia, dopo un opportuno sollecito sarà diritto del Fornitore rientrare in possesso della merce soggetta a riserva a spese del Cliente stesso, il quale sarà tenuto alla restituzione. L'esercizio della riserva di proprietà così come il pignoramento della merce soggetta a riserva equivalgono a un recesso dal contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente gli acconti rimarranno acquisiti dal Fornitore a titolo di indennità, salvo il disposto dell'art. 1526 Codice Civile.



In ogni caso la Fornitrice si riserva la facoltà ex art. 1524 cod. civ. di chiedere la trascrizione del presente accordo, con espresso consenso del Cliente ed a sue spese, nei registri della cancelleria commerciale del Tribunale competente.

#### **17) PAGAMENTI**

I pagamenti dovranno essere effettuati, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore, nelle forme e nei termini concordati. I prezzi e le condizioni di pagamento sono quelle di volta in volta pattuite e saranno indicati nell'offerta del Fornitore; in mancanza di ogni indicazione di pagamento per i beni acquistati esso dovrà avvenire all'atto della presentazione della relativa fattura la cui consegna potrà avvenire a mezzo posta elettronica all'intestatario dell'ordine, ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 445/ 2000 e successive modifiche. Per l'emissione della fattura fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all'atto dell'ordine.

Il corrispettivo dovuto dal Cliente a fronte della fornitura di beni e/o servizi sarà di volta in volta concordato dalle Parti.

I pagamenti saranno validi soltanto se effettuati direttamente al Fornitore o alla persona dalla stessa espressamente delegata per iscritto, salvo che sia diversamente indicato in fattura.

I rappresentanti o agenti del Fornitore non sono autorizzati all'incasso.

Tutte le fatture devono essere pagate senza alcuna detrazione. Le commissioni bancarie sono a carico del Cliente. In assenza di comunicazioni particolari da parte del Cliente, tutti i pagamenti ricevuti si intendono eseguiti a fronte della fattura in sospeso con la data più vecchia. Eventuali sconti concordati separatamente per iscritto, che vengono concessi solo se non vi sono fatture in arretrato, devono essere dedotti dall'importo lordo della fattura ovvero dalla somma del valore della merce, dei costi per le prestazioni accessorie e dell'IVA. In caso di ritardo nei pagamenti alle scadenze pattuite e salvo ogni diritto del Fornitore, compresa la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, il debitore è automaticamente costituito in mora e a suo carico decorre un interesse di mora, per ogni giorno di ritardo e fino al saldo effettivo, al tasso determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Ogni inadempimento dell'acquirente nel pagamento del prezzo alle condizioni e/o modalità pattuite, anche se riferito ad una sola scadenza, o il mancato rispetto delle Condizioni Generali di Vendita, legittimano il Fornitore alla sospensione di ogni prestazione contrattuale, con decadenza dal termine per l'adempimento delle obbligazioni future, ivi comprese la sospensione della garanzia e l'interruzione delle consegne. Qualora il Cliente non adempia con colpa i propri doveri di pagamento sarà diritto del Fornitore richiedere il pagamento immediato dell'intero debito residuo o, a titolo di precauzione, la provvisoria restituzione della merce consegnata, anche in caso di accettazione di cambiali o assegni. Inoltre, per le merci ancora da consegnare il Fornitore è autorizzato a richiedere il pagamento anticipato o prestazioni di garanzia aggiuntive. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti. Il Cliente si obbliga ad effettuare preventivamente, senza sospensione o ritardo, il pagamento del valore del bene acquistato e delle spese inerenti alla spedizione dello stesso, prima di poter esercitare qualsiasi tipo di azione o sollevare pretese o eccezioni di sorta o reclamo; neppure in caso di ritardata o mancata consegna del bene, per problemi derivanti da disservizi causati da perdita, danneggiamento, deterioramento, distruzione o sottrazione, totale o parziale inidoneità od inutilizzabilità temporanea o definitiva del medesimo per problemi non imputabili alle prestazioni del prodotto; detta statuizione determina l'applicazione della clausola "*solve et repete*".

Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà del Fornitore di sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa.

Un pagamento si intende effettuato solo dal momento in cui il Fornitore possa disporre del relativo importo; i pagamenti tramite cambiale o assegno si intendono ricevuti solo dopo l'incasso definitivo.

Tutti i costi connessi alla riscossione sono a carico del Cliente.

Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati al Cliente dalla presentazione di strumenti di pagamento in maniera non corretta nella forma o non tempestiva o da azioni di protesto.

Nel caso di fatture insolute da parte del Cliente, anche per servizi o forniture diverse, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere la nuova fornitura o l'erogazione del servizio fino al saldo totale del debito pregresso.

A compensazione di crediti del Fornitore nei confronti del Cliente, questi potrà avanzare altri crediti solo se non contestati o se accertati e passati in giudicato. L'esercizio di diritti di ritenzione è escluso. Ciò vale in particolare anche per i diritti e i crediti derivanti da diritti di garanzia.

Il Cliente acconsente, sin da ora, che il Fornitore possa cedere a terzi il proprio credito per il recupero coattivo, a titolo di sconto, o per altri fini qui non specificati.

Per quanto non previsto nel presente contratto, in relazione alla cessione del credito, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss Cod. civ. .

#### **18) DECADENZA DAL TERMINE**

Il Fornitore potrà esigere immediatamente la prestazione dovuta quantunque il termine per effettuare il pagamento sia stabilito a favore del debitore, se questi è divenuto insolvente o ha diminuito o non ha dato, per fatto proprio, le garanzie che aveva promesso.



La decadenza dal beneficio del termine si determinerà immediatamente senza necessità di preventiva diffida anche nel caso di mancato pagamento di una sola rata alle scadenze concordate che legittimerà il Fornitore ad esigere l'immediato pagamento, dell'intero credito residuo, relativo alle forniture eseguite.

#### **19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e cambiali o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, il Fornitore ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione scritta al cliente.

#### **20) OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente accordo sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte, o per obbligo di legge e vengono archiviati ai sensi della legge sulla tutela della privacy di volta in volta applicabile.

Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi.

Il Cliente garantisce che le informazioni tecniche, relative ai prodotti oggetto del presente accordo, di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite del Fornitore, con la mera eccezione di quelle per le quali possa dimostrare essere generalmente reperibili dal pubblico, saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto dello stesso Fornitore, in alcun modo utilizzate e/o divulgate per nessun proposito.

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che gli sono state rese note le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/03 e succ. modifiche. Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 23 D. Lgs 196/03 e succ. modifiche.

#### **21) PARZIALE INEFFICACIA**

Anche in caso di inefficacia giuridica di singoli punti, il resto del contratto rimarrà valido per entrambe le parti. Inoltre, qualora alcune delle precedenti condizioni siano singolarmente inefficaci o non applicabili per qualsiasi altra ragione, le altre disposizioni rimarranno valide. Una disposizione inefficace deve essere sostituita con una corrispondente norma del diritto dispositivo.

#### **22) REGISTRAZIONE**

Il contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

#### **23) DIRITTO APPLICABILE/FORO COMPETENTE**

Le parti contrattuali concordano che la Legge applicabile è quella Italiana.

Per possibili ed eventuali liti connesse al presente contratto, le parti concordano che la competenza spetta ai Tribunali ordinari del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale (Bolzano) o amministrativa (Bologna).

#### **24) DISPOSIZIONI VARIE**

Il Fornitore ha facoltà di cedere parzialmente o per intero a terzi, i diritti ed obblighi derivanti dal presente accordo.

#### **25) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE**

Qualsiasi comunicazione e/o notifica tra le parti relativa al presente accordo dovrà essere effettuata a mezzo e-mail, con successiva conferma con lettera raccomandata a.r. se necessaria in relazione all'oggetto della comunicazione stessa, ai seguenti indirizzi:

per SKIDATA S.r.l. - Via del Lavoro 47 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

all'attenzione Sig. Serafino dr. Andrea Chierici

tel. 051 / 4117171 - e-mail [amministrazione@skidata.com](mailto:amministrazione@skidata.com) – [amministrazione@skidata-pec.it](mailto:amministrazione@skidata-pec.it)

#### **26) DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente accordo disciplina le intese intercorse tra le parti ed annulla e sostituisce, a far data dalla sua sottoscrizione, ogni precedente intesa, contratto o convenzione intercorsi tra le parti nella materia da esso regolata.

A norma degli artt. 1341 e 1342 del cod.civ., previa attenta lettura di ogni clausola del contratto, l'acquirente dichiara espressamente di essere a conoscenza e, quindi, di accettare senza riserve le seguenti clausole: art. 5 (offerta e stipula del contratto); art. 7 (tempi di consegna e tempi di esecuzione della prestazione); art. 8 (licenza sui programmi software); art. 13 (garanzie); art. 14 (responsabilità); art. 15 (diritto al risarcimento del danno); art. 16 (riserva di proprietà); art. 17 (pagamenti); art. 18 (decadenza dal termine); art. 20 (obbligo di riservatezza); art. 23 (diritto applicabile/foro competente); art. 24 (disposizioni varie).